



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto di Istruzione Superiore "P. A. Fiocchi"
Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545
Sito web: www.istitutofiocchi.it
E-mail: info@istitutofiocchi.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.it
Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA



Agli Studenti e alle Studentesse
corso diurno e corso serale
Ai Genitori/Ai Tutori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Ai Visitatori esterni
Al sito Web dell'istituto

Oggetto: **Divieto di fumo nelle Istituzioni Scolastiche**

L'Istituzione scolastica si impegna a promuovere e far acquisire alle studentesse e agli studenti comportamenti e stili di vita sani e responsabili finalizzati al benessere all'interno del contesto scolastico e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

A tal proposito si ricorda al personale scolastico e all'utenza in indirizzo che in base al Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4 "Tutela della salute nelle scuole"), il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche e all'utilizzo delle sigarette elettroniche (sempre nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza).

Si riporta il contenuto della conversione in legge con modificazioni del citato D.L. 12/9/2013, n. 104 che stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione»;
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale».

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, pertanto **è vietato**:

- fumare in tutti i locali e spazi interni dell'istituto (aule, corridoi, servizi igienici, laboratori, uffici, palestre) e nelle pertinenze esterne (cortili, ingressi) dell'istituto;
- utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, le studentesse e gli studenti e si estende ai genitori/tutori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

Sanzioni

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto in base all'articolo 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni (divieto di fumo) e all'articolo 51 della Legge n. 3/2003 (tutela dei non fumatori), è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di una somma da € 27.50 a € 275.00 da pagare entro 60 giorni. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Sarà applicata la sanzione minima pari a € 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni; diversamente, entro 60 giorni, sarà dovuto l'importo di € 55,00. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto territorialmente competente.

In caso di violazione da parte di studenti o studentesse, saranno informati i genitori/tutori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, sono previste le sanzioni pecuniarie a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Firmato digitalmente da JESSICA SALA

Pagamento

Si tenga presente che al personale scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, pertanto il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale oppure in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 - codice tributo 131T - causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo - Istituto di Istruzione Superiore "P.A. Fiocchi". L'interessato dovrà far pervenire presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto, entro 60 giorni, a mano o per posta, copia della ricevuta del versamento all'Istituto, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Responsabili Preposti

Con decreto prot. n. 3501 del 3 marzo 2026 (allegato alla presente) sono stati individuati i Preposti alla vigilanza e all'osservanza delle norme sul divieto di fumo che si riportano di seguito:

Ufficio di Segreteria	Direttore S.G.A. dott. Michele Molise
Corso Diurno	Professore Fabrizio Burzachechi
Corso Diurno	Assistente Tecnico Sig. Antonio Domenico Gatti
Corso Diurno	Professore Marco Vignoli
Corso Diurno	Professore Giovanni Parisi
Corso Diurno	Professoressa Santina Messina
Corso Diurno	Professoressa Ilenia Vergani
Corso Serale	Professoressa Cinzia Natali
Corso Serale	Professoressa Rosanna Navarra
Corso Serale	Professore Giulio Rafaraci

Si precisa che il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende a tutto il personale docente e ai collaboratori scolastici.

Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto di fumo, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- a) accertare l'infrazione;
- b) accertare l'età del trasgressore;
- c) contestare, ove possibile, immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento e di contestazione.
 - Se il trasgressore è **maggiorenne** e si può procedere a contestazione immediata, si redige il verbale in triplice copia, in base al modello predisposto, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si provvede alla notifica al trasgressore della prima copia del verbale; questa deve avvenire a mezzo posta entro 90 giorni dall'accertamento. Se il trasgressore maggiorenne è uno studente o una studentessa convivente con i genitori/tutori, l'Istituzione scolastica comunicherà comunque il fatto alla famiglia/tutori, dando informazione sulla trasgressione e sulla sanzione comminata. In ogni caso il Preposto informa il Dirigente Scolastico.
 - Nel caso in cui il trasgressore **sia minorenne**, il Preposto al controllo, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica per tramite degli Uffici di Segreteria, la prima copia del verbale - entro 90 giorni dall'accertamento - ai genitori/tutori del trasgressore, brevi manu o via e-mail, anticipata tramite contatto telefonico.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, sul verbale in luogo della dichiarazione del trasgressore andrà apposta la nota relativa all'accaduto.

Il contravventore maggiorenne, o la famiglia del contravventore minorenne, provvederà al pagamento della sanzione presso l'ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Istituzione Scolastica (Segreteria) la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60° giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. Qualora non si riceva riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, l'Istituzione scolastica ha l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di competenza, che provvederà in merito.

La presente comunicazione è finalizzata alla tutela della salute e del benessere di tutte le persone che, a vario titolo, frequentano l'Istituto e si inserisce in un'ottica di prevenzione e sensibilizzazione, più che di mero carattere sanzionatorio.

Si auspica pertanto la piena e responsabile collaborazione del personale docente e ATA, delle studentesse e degli studenti, nonché dei genitori/tutori, affinché quanto disposto sia rispettato. Si ringrazia fin d'ora per ogni azione e iniziativa educativa che verrà promossa al fine di sensibilizzare sugli effetti dannosi del fumo e favorire l'adozione di stili di vita sani e consapevoli.

Si invitano i docenti Coordinatori di Classe a leggere agli studenti e alle studentesse la presente circolare.

Il Dirigente Scolastico
Jessica Sala

Allegato:

- Decreto prot. n. 3501 del 03 marzo 2026.

Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico